

# Un bel segnale due leggi per i consumatori e per le vittime di reati

BRUNO FERRARO\* nll clima di pregiudiziale ed infuocata contrapposizione tra maggioranza e minoranza parlamentare è stato rovesciato positivamente nelle ultime settimane, in cui, in rapida successione, si è registrata una convergenza che ha portato all' approvazione di due importanti iniziative normative. In ambito civilistico il Senato, con 206 sì un solo no e 44 astenuti, ha varato una significativa riforma della class action, sancendo la possibilità, anche nel nostro Paese, di ricorsi collettivi e non meramente individuali per la tutela di diritti soggettivi dei consumatori lesi da comportamenti illegittimi degli imprenditori. D' ora in poi i cittadini lesi avranno la possibilità di unirsi fra loro con un' azione coordinata, a somiglianza di quanto si verifica da molti anni negli Stati Uniti ed in molti altri Paesi occidentali. Ma v' è di più perché il

trasferimento della normativa dal codice del consumo al codice di procedura civile rende lo strumento accessibile non solo ai consumatori ma anche ai semplici cittadini che si ritengono lesi da una violazione commessa da un' impresa, da un ente o da un' azienda. Un bel passo in avanti in direzione della tutela del cittadino e/o del consumatore! SEGNALE CHIARO Un' altra riforma approvata a larghissima maggioranza dal Senato (168 sì, 48 no e 43 astenuti) è quella che prevede l' inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell' ergastolo, in particolare devastazione, saccheggio, strage, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. Il segnale rivolto ai colpevoli di simili gravissimi reati è chiaro e netto. Niente sconti automatici di pena (30 anni in luogo dell' ergastolo) per chi chiede il giudizio abbreviato; una risposta all' opinione pubblica che da anni invocava maggiore severità per delitti che provocano grave allarme sociale; la riaffermazione del principio della certezza della pena; la salvaguardia comunque



delle garanzie difensive con la previsione del diritto della difesa di chiedere lo sconto di un terzo qualora nel corso del dibattimento l'imputazione si modifichi rendendo ammissibile il giudizio abbreviato. Non si comprendono perciò le perplessità dei penalisti, che adombrano l'affievolimento del favor rei e l'accrescimento della tutela delle persone offese. Non si comprende cioè la ragione per la quale il legislatore dovrebbe preoccuparsi maggiormente degli imputati colpevoli di reati nefandi e molto meno delle persone offese (il più delle volte dei loro eredi) che invocano giustizia e non trovano soddisfacente risposta nella generosa riduzione dell'entità della pena inflitta. Non va dimenticato che il giudizio abbreviato fu introdotto nel processo penale non per una esigenza di giustizia ma per ridurre il carico di lavoro per i tribunali, premiando gli imputati che accettavano un giudizio allo stato degli atti, cioè sulla base degli elementi acquisiti durante il giudizio preliminare, rinunciando alla garanzia del dibattimento. Se a ciò aggiungiamo la riforma della legittima difesa, si può affermare che qualcosa sta cambiando, con un Parlamento che non discute dei massimi sistemi ma prende in esame le istanze di tutela che provengono dall'opinione pubblica e le traduce in norme di legge che rafforzano i diritti e la sicurezza collettiva. \*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione riproduzione riservata.